

N. 00617/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03425/2014 REG.RIC.



COPIA CONFORME ALLA COPIA

Depositato agli atti di questo ufficio.

Composto da n. 3 fogli.

Palermo, li 28 MAR. 2019

Ing. Luigi Di Lorenzo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente **Allegato alla proposta di delibera**

n. 10 del 09.04.2019

ORDINANZA

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luigi Di Lorenzo

sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società EUROSPIN SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal dott. MUSUMECI Renato entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Milana e Gaetano Armao, con domicilio eletto in Palermo, Via Noto 12, presso lo studio dei predetti difensori;

contro

- il Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina, 39, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale;

per l'annullamento


previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 579323 dell'8/7/2014 - notificata in pari data - con la quale il Comune di Palermo ha ritenuto l'intervento edilizio proposto non compatibile con la pianificazione territoriale ed urbanistica;

- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- nonchè per il risarcimento danni derivanti dall'adozione della nota impugnata.

quanto ai motivi aggiunti



della nota prot. 64140 del 27 gennaio 2016 con la quale il Comune di Palermo - Area Pianificazione del Territorio, Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale - ha ritenuto l'intervento edilizio proposto dai ricorrenti privo delle caratteristiche di un Piano di lottizzazione, quale atto di pianificazione da approvare preliminarmente al rilascio della concessione edilizia;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- nonchè per il risarcimento danni derivanti dall'adozione della nota impugnata.

Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale n.959 del 9 dicembre 2014, di rigetto della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016, i difensore delle parti, presenti così come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto che, in disparte l'approfondimento proprio della fase di merito, involgente anche profili di eventuale responsabilità del Comune resistente nel ritardo nella conclusione del procedimento così come sollevati da parte ricorrente, alla luce della dichiarata volontà del Comune resistente di procedere con l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica al fine di superare le ragioni ostative all'approvazione del piano a iniziativa privata e la natura pretensiva dell'interesse azionato, in atto non sussiste l'irreparabilità e la gravità dell'allegato pregiudizio e, pertanto, va rigettata la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

venuto che le spese della fase cautelare vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), respinge la domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

Sebastiano Zafarana, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)